

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RIFORME
PREVISTE AL CAPO I E AL CAPO II DELLA LEGGE
15 MARZO 1997, N. 59.**

DOCUMENTO CONCLUSIVO

INTRODUZIONE

Nella seduta del 1° dicembre 1999 la Commissione ha deliberato un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I ed al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta “Bassanini I”).

Sono state quindi svolte audizioni con i responsabili governativi dei diversi profili interessati dalle riforme, con il Commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo e i rappresentanti della Corte dei Conti, nonché con i rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti locali, degli enti pubblici oggetto del riordino e con le organizzazioni sindacali.

L'obiettivo era quello di seguire lo sviluppo di tutto il processo di riforma della pubblica amministrazione nei due aspetti, tra loro connessi, della riorganizzazione dell'organizzazione centrale dell'apparato statale e del decentramento amministrativo. La Commissione in questo modo intendeva dare concretezza al compito di verifica periodica dello stato di attuazione delle riforme introdotte così come ad essa attribuito dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della citata legge n. 59/97.

L'obiettivo politico era inoltre quello di raccogliere ogni elemento di conoscenza e di informazione utile a guidare il processo di riforma impostato dal Governo sollecitando gli interventi di correzione sul piano normativo laddove le circostanze lo richiedessero.

Da questo punto di vista anzi la Commissione ha svolto un importante ruolo di raccordo tra tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti ed ha sollecitato – sia attraverso l'attività consultiva, sia attraverso iniziative legislative promosse nelle opportune sedi – quegli interventi correttivi che sono risultati necessari al buon esito delle riforme stesse.

L'acquisizione delle informazioni e dei dati da parte dei soggetti auditi è stata quindi funzionale a questo tipo di attività. Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva può quindi rappresentare l'occasione per fare il punto, in conclusione della XIII legislatura, sullo stato di attuazione del processo di riforma realizzato attraverso la legge n. 59/97¹.

Il documento si compone di quattro parti: la prima, relativa al decentramento amministrativo; la seconda, relativa alla riforma dell'organizzazione del Governo; la terza, concernente il riordino degli enti pubblici; la quarta, concernente il riordino delle procedure di contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

¹ Si fa presente che i dati contenuti nel presente documento relativi allo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiornati al 30 aprile 2001.

1. IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Il processo di conferimento di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali (Capo I della legge n. 59/97), iniziato con la ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, e portato avanti attraverso i decreti di trasferimento dei beni e delle risorse ha oramai concluso il suo processo attuativo con il 31 dicembre 2000.

La Commissione ha seguito tale processo, sia nella fase di predisposizione dei diversi provvedimenti, sia nella fase di attuazione degli stessi, acquistando così anche consapevolezza in ordine alle difficoltà che il decentramento amministrativo ancora incontra.

La verifica dello stato di attuazione di tutto il processo di decentramento amministrativo è stato in particolare oggetto delle ultime due relazioni (Doc. XVI-bis, n. 8, e Doc. XVI-bis, n. 13, approvati, rispettivamente il 9 dicembre 1999 e il 21 dicembre 2000) che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge n. 59/97. Si sono inoltre svolte tre Conferenze sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo che hanno visto la partecipazione dei diversi soggetti interessati al processo di riforma (25 marzo 1999, 25 gennaio 2000 e 20 febbraio 2001).

A tali atti si rinvia per un quadro sullo stato di attuazione del Capo I della legge n. 59/97.

2. LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

La legge 15 marzo 1997, n. 59, collega la riforma dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (Capo II) al processo di conferimento di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali (Capo I), nella consapevolezza che le precedenti esperienze di trasferimento di competenze e poteri alle regioni ed alle autonomie locali trovavano un punto di criticità nel mantenimento dell'organizzazione del Governo e dell'amministrazione centrale identica a se stessa. Non a caso il Capo II della citata legge sottolinea in modo evidente tale connessione: oltre a perseguire tra le proprie finalità anche quella della razionalizzazione e semplificazione delle strutture del Governo e dell'amministrazione centrale, il disegno riformatore implica la redistribuzione e la razionalizzazione delle competenze dei Ministeri, anche mediante la fusione o la soppressione di alcuni di essi.

La riforma dell'organizzazione del Governo è stata realizzata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto concerne i Ministeri.

2.1. IL RIORDINO DEI MINISTERI

Il riordino dei Ministeri, dispiegherà pienamente i suoi effetti a partire dalla prossima legislatura (*“A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del presente decreto legislativo ...”*, come previsto dall’art. 55, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999). A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo formato nella prossima legislatura, il numero dei Ministeri passerà da 18 a 12.

Per quanto concerne il periodo “transitorio”, quello intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 1999 e la riduzione del numero dei ministeri (ovvero l’attuazione del richiamato articolo 55, comma 1 del medesimo decreto legislativo), è stato previsto il riassetto dell’organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal decreto legislativo, con regolamenti, da adottarsi ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*si veda la tabella 1*).

L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999 rimette al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di (graduare e) stabilire (con DPCM) la decorrenza dell’operatività della riforma, entro il periodo di cui si è detto in precedenza, ovvero entro la *“data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore”* del medesimo decreto legislativo. Salvo quanto concerne le riorganizzazioni ‘anticipatrici’, non sono state assunte altre decisioni in merito.

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, invece, non dispone espressamente per il caso in cui i regolamenti e le altre disposizioni che dovranno rendere operativa la riforma non siano stati emanati alla data di costituzione del primo governo della prossima legislatura. Sono comunque fatti salvi, secondo quanto espressamente previsto dal comma 4 dell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo, i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e quelli di riordino del Ministero del tesoro (adottati ai sensi della legge n. 94 del 1997).

<i>Ministeri attualmente esistenti e previsti dall’art. 11 dal D.Lgs. n. 300/1999</i>	
<i>Ministero dell’interno</i>	
<i>Ministero degli affari esteri</i>	
<i>Ministero della giustizia</i>	
<i>Ministero della difesa</i>	
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	
<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>	
<i>Ministeri (attuali)</i>	<i>Ministeri previsti dal D.Lgs. n. 300/1999</i>
<i>Industria, commercio e artigianato</i>	<i>Attività produttive</i>
<i>Commercio con l’estero</i>	
<i>Comunicazioni</i>	
<i>Ambiente</i>	<i>Ambiente e tutela del territorio</i> <i>Infrastrutture e trasporti</i>
<i>Lavori pubblici</i>	
<i>Trasporti e navigazione</i>	

<i>Lavoro e previdenza sociale</i>	<i>Lavoro, salute e politiche sociali</i>
<i>Sanità</i>	
<i>Tesoro, Bilancio e programmazione economica</i>	<i>Economia e finanze</i>
<i>Finanze</i>	
<i>Pubblica istruzione</i>	<i>Istruzione, università e ricerca</i>
<i>Università e ricerca scientifica e tecnologica</i>	

La legge n. 59 del 1997 ha optato per la delegificazione della materia dettando una disciplina di carattere generale, con effetto delegificante rispetto alle disposizioni di legge precedentemente in vigore, al fine di ricondurre totalmente la materia nella sfera di competenza normativa del Governo. In particolare, è previsto (art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 300 del 1999) che tali regolamenti definiscano:

- ❑ l'organizzazione dei ministeri;
- ❑ la dotazione organica;
- ❑ l'individuazione e il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni;
- ❑ l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto legislativo stesso.

Inoltre, sempre con regolamenti di delegificazione, dovranno essere disciplinati:

- ❑ gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (art. 7);
- ❑ gli statuti delle agenzie (art. 8) ad eccezione delle agenzie fiscali e dell'agenzia della protezione civile.

Relativamente alla struttura, le norme generali di organizzazione prevedono due modelli: un articolato sui dipartimenti, l'altro sulle direzioni generali (affari esteri, della difesa, e dei beni culturali). La scelta del modello è connaturata al tipo di missione assegnata al Ministero: ove essa sia "scomponibile" in più *policies* il modello sarà quello dipartimentale, ove essa sia – invece – più limitata o non scomponibile in aree omogenee e diverse fra loro il modello sarà quello delle direzioni generali.

I dipartimenti sono costituiti per esercitare in modo organico ed integrato le funzioni del ministero, ad essi sono attribuiti compiti finali riguardo a grandi aree di materie omogenee, nonché quelli di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per le amministrazioni degli Affari esteri, della Difesa, e dei Beni culturali si conferma l'attuale assetto, imperniato sulle direzioni generali (e non su base non dipartimentale) e si istituisce l'ufficio del segretario generale, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Le direzioni generali, a differenza di quanto avviene per i dipartimenti, possono essere preposte allo svolgimento di funzioni esclusivamente strumentali.

Il numero massimo dei dipartimenti o delle direzioni generali è fissato, nel decreto legislativo, come segue:

Ministero dell'interno (4 dipartimenti)
Ministero degli affari esteri (20 direzioni generali)
Ministero della giustizia (4 dipartimenti)
Ministero della difesa (10 direzioni generali)
Ministero dell'economia e delle finanze (5 dipartimenti)
Ministero delle attività produttive (4 dipartimenti)
Ministero delle politiche agricole e forestali (2 dipartimenti)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (4 dipartimenti)
Ministero delle infrastrutture dei trasporti (4 dipartimenti)
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (4 dipartimenti)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (3 dipartimenti)
Ministero per i beni e le attività culturali (10 direzioni generali)²

Alla struttura ministeriale possono essere collegate una o più agenzie. Le agenzie svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attualmente esercitate da amministrazioni ed enti pubblici (all'istituzione delle agenzie si accompagna, infatti, la soppressione di uffici ministeriali, enti pubblici o altri organismi che svolgevano le funzioni assegnate alle agenzie). Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge; esse sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un Ministro. Le agenzie hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

Uffici di diretta collaborazione

Per la disciplina di detti uffici, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, rinvia all'applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introducendo ulteriori principi e criteri per l'attuazione dello stesso.

Il citato articolo 14 prevede che per l'esercizio di specifiche funzioni il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Tali uffici sono istituiti e disciplinati con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per la procedura di adozione di tali regolamenti si veda quanto detto precedentemente per i regolamenti di organizzazione).

² Relativamente al riordino del Ministero per i beni e le attività culturali, va segnalato che il Ministero è stato oggetto di uno specifico ed importante processo di riforma disposto dai decreti legislativi n.368 del 1998 e n.300 del 1999 cui successivamente è seguito il nuovo regolamento di riorganizzazione (DPR 29 dicembre 2000, n.441). L'innovazione estremamente rilevante della riforma di tale dicastero non risiede tanto sotto il profilo dell'ampliamento delle attribuzioni e delle competenze derivanti dalla riforma della Presidenza del consiglio dei ministri, quanto sotto il profilo dell'organizzazione dell'amministrazione interessata. È infatti istituita la figura del sovrintendente regionale attraverso cui si avvicina a livello territoriale anche l'esercizio della tutela, e quindi del potere di vincolo. A tale dato deve altresì aggiungersi il ricorso allo strumento degli accordi di programma fra il Ministero e le diverse regioni al fine di coordinare su scala regionale l'intervento sul patrimonio.

Nelle more dell'adozione di regolamenti per ciascun Ministero (*si veda tabella*), con uno schema di regolamento, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2001 ed approvato in via definitiva il 2 marzo 2001, è stata definita una disciplina generale transitoria per permettere il funzionamento di tali uffici nel caso in cui alla data di entrata in vigore della riforma dei ministeri operata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ossia dalla data del decreto di nomina del primo governo della prossima legislatura, non siano ancora entrati in vigore i regolamenti degli uffici dei singoli ministeri.

Uffici di livello dirigenziale generale

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale è rimessa ai regolamenti di organizzazione di ciascun Ministero.

All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale provvede il Ministro con proprio decreto.

Dotazione organica

I regolamenti di organizzazione di ciascun Ministero devono prevedere la soppressione dei ruoli esistenti e la creazione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Il decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce il principio dell'invarianza di spesa, secondo il quale la nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non deve comunque comportare incrementi di spesa.

2.1.1. LO STATO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEI MINISTERI

Nelle tabelle riportate in allegato sono indicati i provvedimenti relativi all'organizzazione dei ministeri. Tali provvedimenti sono suddivisi in regolamenti di organizzazione (Tab. 1 e 2), regolamenti degli uffici di diretta collaborazione del ministro (Tab. 3 e 4), i provvedimenti relativi alle agenzie tecniche (Tab. 5) e i regolamenti degli uffici di livello non dirigenziale (Tab. 6 e 7).

Per alcuni ministeri (Giustizia, Sanità, Beni culturali, Pubblica istruzione e Politiche agricole) gli schemi di regolamento di organizzazione presentati alle Camere contenevano anche le disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione; al momento dell'approvazione definitiva il Governo ha separato tali disposizioni che sono confluite in appositi regolamenti. Analogamente, lo schema di regolamento recante dotazioni organiche del Ministero dell'industria (poi emanato con il DPR 276/2000), conteneva anche disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione del ministro; tali disposizioni sono state rinviate ad un separato apposito regolamento, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso il 4 maggio 2000.

Si segnala infine che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il 2 maggio 2001, lo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici territoriali del Governo, a seguito del doppio parere reso dal Consiglio di Stato.

2.2. IL RIORDINO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il D.Lgs. n. 303/99 ridisegna l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza del consiglio dei ministri, assicurando, anche attraverso il collegamento con altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo, nonché il potenziamento del ruolo di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del consiglio. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei compiti di organizzazione e gestione delle relative risorse umane e strumentali, alla Presidenza viene riconosciuta piena autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria, quest'ultima peraltro nei limiti dei fondi erogati annualmente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Al Presidente del consiglio spetta inoltre individuare, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il segretario generale, nonché quelle della cui attività si avvalgono i ministri o sottosegretari da lui delegati.

Per lo svolgimento di particolari compiti o in relazione a specifici programmi si prevede l'istituzione di apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata nell'atto istitutivo.

Con decreto del Presidente sono parimenti individuati gli uffici di diretta collaborazione, nonché i limiti e le modalità per l'applicazione alla Presidenza stessa delle disposizioni di carattere generale disciplinanti poteri e responsabilità dei dirigenti.

La razionalità del coordinamento e della organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante il ricorso a strutture specializzate pubbliche o private.

Nella tabella seguente sono riportati i provvedimenti di attuazione della riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

<i>Strutture generali</i>	DPCM 4.8.2000 (GU 10.8.2000, n. 186)
<i>Dipartimento per gli affari regionali</i>	Decreto del Ministro per gli affari regionali 17.4.2000 (G.U. 28.4.2000, n. 98)
<i>Dipartimento della funzione pubblica</i>	Decreto Ministro per la funzione pubblica 2.10.2000 (G.U. 19.10.2000, n. 245)
<i>Dipartimento per le politiche comunitarie</i>	Decreto del Ministro per le politiche comunitarie 19.9.2000 (G.U. 2.10.2000, n. 246)
<i>Dipartimento per gli affari sociali</i>	D.P.C.M. 24.10.2000³ (G.U. 2.11.2000, n. 256)
<i>Dipartimento per l'informazione e l'editoria</i>	D.P.C.M. 28.12.2000 (G.U. 12.2.2001, n. 35)

³ Il decreto disciplina in via transitoria il riordino delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento poiché i relativi compiti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 303, sono destinati ad essere trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

<i>Dipartimento per le riforme istituzionali</i>	Decreto Ministro per le riforme istituzionali 24.11.2000 (G.U. 12.12.2000, n. 289)
<i>Dipartimento per le pari opportunità,</i>	Decreto del Ministro per le pari opportunità 30.11.2000 (G.U. 23.1.2001, n. 18)
<i>Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del consiglio dei ministri</i>	DPCM 23.12.1999 (G.U. 31.1.2000, n. 24, S.O.)
<i>Ufficio di Segreteria del Consiglio supremo della difesa</i>	<i>Protocollo d'intesa tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 10, co. 10, del d.lgs. 30.7.1999, n. 303</i> (G.U. 31.7.2000, n. 177)

Altri interventi hanno inoltre riguardato il riordino di funzioni e competenze prima assegnate alla responsabilità di alcuni dicasteri o alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare:

<i>Dipartimento dello spettacolo – Ministero per i beni e le attività culturali</i>	D.Lgs. 8.1.1998, n. 3 <i>Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59</i> (G.U. 14.1.98, n. 10 e G.U. 31.1.98, n. 25) Vedi anche D.Lgs. 21.12.98, n. 492 <i>Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; (Scuola nazionale cinema), 8 gennaio 1998, n. 3, (Dipartimento spettacolo); 29 gennaio 1998, nn. 19 (Biennale di Venezia) e 20 (INDA); 23 aprile 1998, n. 134 (Enti lirici)</i> (GU 21.12.1998, n. 16, S.O. n. 18) D.Lgs. 8.1.1998, n. 368 <i>Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali</i> (G.U. 26.10.98, n. 250)
<i>SECIT Ministero delle Finanze</i>	D.Lgs. 5.10.1998, n. 361 <i>Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -</i> (GU 16.10.98, n. 242) vedi inoltre D.Lgs. 15.10.1999, n. 382 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario (GU 29.10.99, n. 255)

2.3. LA DISCIPLINA DEI VICEMINISTRI

Agli inizi di quest'anno le Camere hanno approvato la legge 26 marzo 2001, n. 81 recante "Nuova disciplina dell'attività di Governo", la quale prevede una modifica all'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 relativamente al ruolo e alle funzioni dei sottosegretari.

Al riguardo vale la pena ricordare che nel corso dell'elaborazione del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel momento in cui il Governo si apprestava ad avviare l'opera di razionalizzazione della sua struttura organizzativa sulla base della delega contenuta nel capo II della legge n. 59 del 1997 riducendo il numero dei ministeri, la Commissione, con riferimento al problema dell'attribuzione di specifiche responsabilità politiche a figure diverse dal ministro titolare di dicastero, inseriva nel parere uno specifico indirizzo teso a rendere possibile la scissione tra ministro e ministero. L'indirizzo, a cui non è stato dato seguito poiché si è ritenuto che esso esorbitasse i limiti della delega, nasceva dall'esigenza, particolarmente avvertita nel momento di costituzione di grandi strutture ministeriali responsabili di più politiche di settore, di affidare la responsabilità di specifiche politiche di settore, anche in relazione alla loro rappresentazione esterna, a soggetti politici che possono essere anche diversi dal ministro titolare del dicastero. Tale esigenza risulta comprovata dalla struttura di governo di altri Paesi europei ove sono previsti, accanto alla figura dei ministri titolari dei dicasteri, ministri deputati a politiche di settore, legati ai primi da un rapporto di delegazione (ministri delegati nel governo francese e junior minister nel governo inglese).

Nel testo originario del disegno di legge presentato alla Camera si prevedeva la modifica della struttura del Governo attraverso l'attribuzione ad un numero limitato di sottosegretari, denominati "vice ministri", mediante delega del ministro, approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, di "poteri di indirizzo politico" in ordine a determinati settori dell'attività di Governo, cui corrispondano strutture organizzative specifiche.

Nel corso dell'esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera, a seguito dell'approvazione di una serie di proposte emendative, il testo è stato modificato, sopprimendo, in particolare, la formulazione originaria relativa ai "poteri di indirizzo politico" che avrebbe potuto rivelarsi incompatibile con la responsabilità sugli atti dei propri dicasteri attribuita ai ministri dall'articolo 95 della Costituzione. Il testo approvato ribadisce che restano fermi i poteri di indirizzo politico e la responsabilità del Ministro ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. E' stata inoltre prevista la possibilità di affidare ai vice ministri anche la responsabilità di strutture ministeriali non ascrivibili al modello dei dipartimenti, ma a quello delle direzioni generali, stabilendo che ai vice ministri possono essere conferite le deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali.

I vice ministri possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Quanto al numero dei vice ministri, è stato previsto il numero massimo di dieci, che è inferiore al numero dei Ministri come previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999; durante il dibattito parlamentare è prevalsa l'opportunità di mantenere un numero fisso di vice ministri per evitare la proliferazione della figura e evitare che tale numero coincida con quello dei ministeri, al fine di non dare luogo all'eventuale equivoco per cui a ciascun Ministro debba corrispondere un vice ministro. Quest'ultima figura, invece, dovrà essere utilizzata con riferimento a strutture ministeriali particolarmente complesse, ovunque esse risultino essere dislocate.

3. IL RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI

L'articolo 11, comma 1, lett. b) della legge n. 59/97 ha delegato il Governo a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Le successive lettere c) e d) prevedono inoltre il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, nonché il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché degli organismi operanti nel settore stesso.

La Commissione ha seguito il processo di attuazione delle relative deleghe avendo di mira prevalentemente i profili ordinamentali del riordino degli enti essendo i profili di merito di competenza delle Commissioni permanenti.

3.1. SVILUPPO ITALIA

Tra gli enti per i quali, nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997, il Governo ha proceduto al riordino, particolare rilievo, anche per la vasta eco prodottasi sugli organi di informazione, ha avuto quello riguardante gli enti pubblici nazionali e delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

La Commissione, a testimonianza della particolare rilevanza del tema, nel corso dell'indagine conoscitiva ha dedicato tre sedute all'audizione di soggetti istituzionali chiamati a riferire sui risultati del processo di riforma in questo settore.

Dal punto di vista normativo va ricordato, in primo luogo, che con il decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, sul cui schema la Commissione aveva espresso il prescritto parere nella seduta del 2 dicembre 1998, è stata prevista l'istituzione della società Sviluppo Italia con funzioni di promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità nonché di altre funzioni legate allo sviluppo economico, con particolare riferimento per il Mezzogiorno e per le altre depresse.

Alla costituzione della società Sviluppo Italia S.p.A. ha provveduto il Ministero del Tesoro, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1999, che ha attribuito al Ministero economico la titolarità delle azioni della società, alla quale sono state conferite inoltre le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, I.G. - Società per l'imprenditoria giovanile, INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.A. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate.

A Sviluppo Italia è stato attribuito quindi il compito di provvedere al riordino e all'accorpamento delle strutture di queste stesse società, ricollocandole in due società operative da essa costituite e direttamente controllate, responsabili rispettivamente per "i servizi allo sviluppo" e per "i servizi finanziari"